

# Istanza per modificare l'estensione del territorio di alcune riserve di caccia

Cons. Stato, Sez. IV 3 gennaio 2023, n. 101 - Saltelli, pres.; Gambato Spisani, est. - Sezione cacciatori di Terragnolo della Associazione cacciatori trentini (avv.ti Antonini, G. e A. De Pilati) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Bernardi, Cattoni e Azzolini) ed a.

## Caccia e pesca - Caccia - Istanza per modificare l'estensione del territorio di alcune riserve di caccia - Diniego.

(*Omissis*)

### FATTO e DIRITTO

1. Si controverte dell'istanza presentata il 7 febbraio 2011 prot. n.75810 (doc. 4 Provincia), con la quale la Sezione cacciatori di Terragnolo dell'Associazione cacciatori trentini ha chiesto alla Giunta della provincia autonoma di modificare l'estensione delle riserve di caccia di Terragnolo e di Trambileno, nel senso di assegnare alla prima, scorporandolo dalla seconda, tutto il territorio di proprietà del Comune di Terragnolo in catasto del Comune di Trambileno, ovvero in subordine di effettuare lo scorporo per una minor parte di questo territorio, corrispondente ad un triangolo di territorio in località Bisorte.

2. Per migliore comprensione vanno premessi alcuni cenni sulla disciplina della caccia nella Provincia autonoma di Trento, trattandosi di materia di potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 11, comma 1, numero 15, dello Statuto speciale approvato con l. cost. 26 febbraio 1948 n.5.

2.1 La legge generale di disciplina della caccia da considerare è attualmente la l.p. 9 dicembre 1991 n.24 la quale, così come previsto dall'art. 1, regola *“la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento”* e precisa che la Provincia autonoma *“tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente”* e che *“la tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale”*.

2.2 Nell'ambito di una complessiva disciplina ispirata a questi principi, la l.p. 24/1991 ha conservato, agli artt. 14 e ss, il cd *“sistema riservistico”*, prevedendo infatti all'art. 14, comma 1, che *“In armonia con le disposizioni dell'articolo 4 e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30”* e al successivo comma 2, con la norma che come si vedrà rileva nel caso di specie, che *“La Giunta provinciale può modificare con provvedimento motivato, sentito il comitato faunistico provinciale e la competente commissione permanente del Consiglio, il numero e l'estensione delle riserve di diritto di cui all'elenco allegato”* alla predetta l. 30/1964.

2.3 La caratteristica specifica del regime riservistico si legge poi nel successivo art. 23, rubricato *“cacciatori della riserva”*, che riserva appunto il diritto di caccia nel territorio corrispondente in primo luogo al *“cacciatore di diritto”*, ovvero in linea di principio al soggetto che risiede nell'ambito territoriale della riserva da un certo tempo. Si tratta di un'eredità del previgente ordinamento austro-ungarico che, sempre in linea di principio, riservava la caccia su un determinato territorio a chi ne fosse proprietario e, nel caso di estensioni di terreno inferiori ad una certa entità, ai cittadini di un dato Comune, considerato come proprietario di quel territorio.

2.4 L'art. 15, comma 1, della legge dispone poi che *“Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria”*, e ciò, per inciso, dà ragione della legittimazione a ricorrere dell'associazione ricorrente appellante, nonché della legittimazione a resistere dell'associazione controinteressata appellata.

2.5 Come si è detto, il numero e l'estensione delle riserve, con i relativi confini, sono stati a suo tempo fissati con la l.p. 30/1964, rimasta in vigore appunto solo quanto a questa previsione, contenuta nell'art. 1 che rimanda all'elenco allegato; in questo elenco sono comprese le riserve di caccia per le quali è processo, ovvero quelle di Terragnolo e di Trambileno.

3. Tanto premesso, con l'istanza di cui sopra, la Sezione cacciatori che gestisce la riserva di Terragnolo ha chiesto che una certa porzione di territorio, di proprietà del Comune di Terragnolo, ma iscritta al catasto del Comune confinante di Trambileno e facente parte della relativa riserva, ne venga scorporata in tutto o in parte a vantaggio della riserva di Terragnolo. A sostegno ha dedotto tre ordini di ragioni, che si sintetizzano così come segue (doc. 4 Provincia, cit. alle pp. 8-11).

3.1 In primo luogo, ad avviso dell'istante, nella formazione della riserva ad opera della l. 30/1964 non si sarebbe tenuto conto del criterio della proprietà, che considererebbe *“il diritto di caccia come manifestazione del diritto di proprietà sul suolo”* e che dovrebbe *“tutt'ora costituire il criterio prevalente nella formazione e/o modifica delle riserve”*.



3.2 In secondo luogo, sempre ad avviso della sezione, non si sarebbe tenuto conto del “criterio delle antiche consuetudini venatorie consolidate”, che dovrebbe giocare “a favore dei cacciatori di Terragnolo” i quali avrebbero “sempre (per lo meno fino all’avvento del fascismo) e soli cacciato su tutto il territorio di proprietà del loro comune, ivi compreso quello ora in contestazione”,

3.3 Infine non si sarebbe tenuto conto di un presunto “criterio della delimitazione omogenea delle riserve di caccia entro i confini naturali”, nel senso che lo spostamento richiesto non comporterebbe problemi organizzativi, data la situazione dei collegamenti stradali, la gestione delle proprietà comunali, già seguita dal Comune di Terragnolo, e la sorveglianza, già affidata agli stessi guardiacaccia.

4. Con la delibera meglio indicata in epigrafe la Giunta provinciale ha negato quanto richiesto, con la motivazione che pure di seguito si riassume (doc. 10 Provincia).

4.1 In primo luogo, la delibera ricorda che “qualunque intervento” in materia di caccia, in base all’art. 1 della l.p. 24/1991 sopra ricordato, deve essere orientato alla tutela dell’equilibrio dell’ambiente e del patrimonio faunistico e sulla base di questa premessa ritiene che “il legame fra diritto di proprietà e attività venatoria” non assuma “carattere di indissolubilità”, ma risulti “cedevole” e debba essere temperato con altri interessi.

4.2 Ciò posto, rileva che l’istanza “trascura completamente gli aspetti sopra illustrati, sostenendo la propria richiesta con motivazioni di natura storica... e formale sicuramente importanti, ma la cui tutela è del tutto secondaria rispetto alla principale finalità” di tutela ambientale di cui si è detto.

4.3 Di conseguenza fa riferimento all’istruttoria svolta, che ha preso in esame la situazione delle due riserve ed ha constatato che la situazione risultante dai dati per il 2010, 2011 e 2012 è la seguente: a) le estensioni delle due riserve sono “equilibrate rispetto al numero di cacciatori presenti per ettaro”; b) entrambe le riserve hanno “superfici accorpate, che non creano difficoltà nella gestione dell’attività venatoria”; c) il numero dei capi di ungulati- si allude al camoscio- per cacciatore è migliore a Terragnolo, sì che lo spostamento richiesto verrebbe a squilibrare la situazione attuale, aumentando il vantaggio di quest’ultima riserva sia quanto al rapporto superficie/cacciatori sia quanto al rapporto capi/cacciatore.

4.4 Tanto premesso, la delibera conclude che non sussistano i presupposti per accogliere la richiesta, che “non sarebbe funzionale ad una migliore tutela del patrimonio faunistico pubblico potendo al contrario determinare uno squilibrio del rapporto, attualmente equilibrato, fra numero dei cacciatori, superficie delle riserve e numero dei capi cacciabili”.

5. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.r.g.a. ha respinto il ricorso proposto dalla Sezione contro questa delibera, ritenendola in sintesi estrema correttamente e congruamente motivata.

6. Contro tale sentenza la Sezione ha proposto impugnazione, con appello che contiene due motivi.

6.1 Con il primo di essi deduce violazione dell’art. 14. comma 2. della l.p. 24/1991 e sostiene che la Giunta avrebbe deliberato senza il parere preventivo della Commissione legislativa del Consiglio. Così come risulta dal testo della deliberazione impugnata (doc. 10 Provincia, cit. a p.6) la Commissione si è espressa il 28 marzo 2014 e ciò è stato considerato sufficiente dal Giudice di I grado, il quale sottolinea come requisito di legittimità della delibera è soltanto che i pareri prescritti siano stati acquisiti prima della sua formazione. La parte appellante contesta questa conclusione e afferma che in realtà un parere sarebbe mancato, dato che la Commissione avrebbe semplicemente approvato il testo della proposta di delibera.

6.2 Con il secondo motivo, deduce eccesso di potere per motivazione carente ovvero contraddittoria, e sostiene in sintesi estrema che il criterio da seguire nella formazione delle riserve sarebbe quello della correlazione fra proprietà ed esercizio venatorio.

7. Hanno resistito la Sezione cacciatori controinteressata, con atto 3 luglio 2015, e la Provincia autonoma, con atto 22 luglio 2015, e chiesto che l’appello sia respinto. Con memorie 9 ottobre 2022 per la Provincia e 14 ottobre 2022 per le Sezioni cacciatori, e con repliche 25 ottobre 2022 per la Provincia e 26 ottobre 2022 per le sezioni, le parti hanno poi insistito sulle rispettive posizioni.

8. Alla pubblica udienza del giorno 16 novembre 2022, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

9. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.

10. È infondato il primo motivo dedotto, centrato sulla presunta sostanziale mancanza del parere preventivo della Commissione legislativa del Consiglio provinciale. Premesso che è incontrovertito in fatto quanto sopra si è esposto, ovvero che la Commissione stessa si è espressa prima della deliberazione della Giunta, si deve concordare con quanto ritenuto dal Giudice di I grado, ovvero che per rispettare la logica in base alla quale è prescritto un parere occorre – e basta- che l’organo consultivo si sia pronunciato prima che l’organo deliberativo adotti il provvedimento cui il parere è strumentale. Al rilievo della parte, secondo il quale il parere sarebbe mancato, perché la Commissione avrebbe ritenuto semplicemente di accettare la bozza di delibera così come predisposta, si risponde che ciò non è di per sé un vizio, ben potendo l’organo consultivo trovarsi d’accordo con la soluzione che l’organo deliberativo intende adottare e che ritiene legittima.

11. È infondato anche il secondo motivo di appello, centrato su un presunto vizio di motivazione della delibera di Giunta impugnata.

11.1 Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento già espresso da questo Consiglio con la sentenza di questa

stessa Sezione 21 febbraio 2005 n.543, secondo la quale in primo luogo nella materia in esame la Giunta provinciale esercita un potere tipicamente tecnico discrezionale, che secondo i noti principi in materia è sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi ovvero manifestamente illogici. In secondo luogo, detto potere tecnico discrezionale si esercita allo scopo di perseguire l'attuale scopo principale della legislazione sulla caccia, che come afferma il citato art. 1 della l.p. 24/1991 è ora la tutela dell'ambiente e della fauna.

11.2 Applicando questi principi al caso di specie, si deve concordare con quanto ritenuto dal Giudice di I grado e ritenere corretta e congrua la motivazione della Giunta, la quale, nei termini sopra esposti, ha ritenuto di dare in generale tutela prevalente all'interesse ambientale e faunistico e in concreto ha concluso che lasciare inalterato l'assetto delle riserve ora esistente è la soluzione più equilibrata in termini di rapporto fra numero dei cacciatori, estensione del territorio nel quale essi possono cacciare e numero dei capi cacciabili, basandosi a quest'ultimo proposito su dati che come tali non sono stati contestati.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in misura comunque compatibile con i parametri minimi fissati dal d.m. 20 luglio 2014 n.140, vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio, per una causa di valore indeterminato e di difficoltà media.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n.5167/2015), lo respinge.

Condanna la Sezione cacciatori di Terragnolo a rifondere alle controparti costituite Provincia autonoma di Trento e Sezione cacciatori di Trambileno le spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in € 5.000 (cinquemila/00) per ciascuna parte, e così per complessivi € 10.000 (diecimila/00), oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

